



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

03/08/2012
ne vertenze
uale Fick...

19/13

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Maria Gabriella Luccioli	Presidente	R.G.N.14520/10
Dott. Carlo Piccininni	Consigliere	
Dott. Maria Rosaria Cultrera	Consigliere	
Dott. Carlo De Chiara	Consigliere	Cron. 619
Dott. Maria Acierno	Consigliere	Rep.

ha pronunciato la seguente:

Ud. 6.12.2012

S E N T E N Z A

(Motivazione semplificata)

sul ricorso proposto da:

Prete Daniela, elettivamente domiciliata in Roma, via del Mascherino 72, presso l'avv. Valerio Valenti, rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Poddi giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Bruno Alfredo, elettivamente domiciliato in Roma, P. G. Randaccio 1, presso l'avv. Leonardo Musa, rappresentato e difeso dall'avv. Teodoro Silicato giusta delega in atti;

- controricorrente -

1866
2012



avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n.
136/10 del 9.3.2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 6.12.2012 dal Relatore Cons. Carlo
Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
l'inammissibilità o comunque per il rigetto del
ricorso.

Fatto e Diritto

Con atto di citazione del 20.11.2008 Alfredo Bruno
conveniva in giudizio davanti alla Corte di Appello di
Lecce Daniela Prete, per sentir dichiarare efficace
nell'ordinamento italiano la sentenza con la quale il
Tribunale Ecclesiastico aveva dichiarato la nullità del
matrimonio concordatario dagli stessi celebrato.

La Corte di Appello accoglieva la domanda osservando in
particolare, con riferimento ai profili relativi
all'ordine pubblico, che la sollecitata declaratoria di
efficacia non avrebbe determinato alcuna lesione sotto
questo aspetto, poichè la volontà del Bruno di simulare
la volontà di assumere il vincolo coniugale,
con il connesso effetto di indissolubilità, sarebbe
stata nota alla Prete.

Avverso la decisione quest'ultima proponeva ricorso



per cassazione affidato ad un motivo, cui resisteva Bruno con controricorso, motivo con il quale denunciava violazione degli artt. 8, c. 2, lett. c) dell'accordo di revisione del Concordato 18.2.84, ratificato con l. 1985/121, 116 c.p.c. e vizio di motivazione, con riferimento all'affermata conoscenza, da parte di essa ricorrente, della riserva che il Bruno avrebbe avuto in ordine alla indissolubilità del matrimonio.

In tal senso si era espresso il Tribunale ecclesiastico ed il giudice italiano avrebbe confermato l'errore originariamente commesso, astenendosi dall'interpretare adeguatamente il materiale probatorio acquisito (segnatamente dichiarazioni delle parti e di testimoni), che viceversa avrebbe dovuto indurre a conclusioni del tutto opposte.

Dato sintomatico dell'errore di valutazione compiuto dal giudice sarebbe stato infine identificabile nel riferimento alla perdita di credibilità che le era stato attribuita, per essere state smentite le dichiarazioni da lei rese in ordine al giudizio di separazione.

Secondo la Corte di Appello, infatti, l'introduzione del detto giudizio non sarebbe



dovuta all'iniziativa di essa ricorrente, ma tale rilievo sarebbe stato acriticamente recepito dal giudice del merito e sarebbe stato al contrario smentito dalle circostanze emerse.

Il ricorso è infondato.

In proposito si osserva innanzitutto che, nonostante ~~che~~ il motivo di impugnazione sia sorretto anche da una denuncia di violazione di legge, in realtà il solo vizio rappresentato nello svolgimento delle relative argomentazioni riguarda quello di motivazione, e più precisamente verte sul fatto che la Prete avrebbe saputo della riserva coltivata dal Bruno in ordine all'indissolubilità del matrimonio, circostanza questa ^{che} escluderebbe la configurabilità del denunciato vizio di nullità per contrasto con l'ordine pubblico, derivante dalla lesione del principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.

Il rilievo tuttavia non ha pregio poichè la questione è stata specificamente affrontata dalla Corte di Appello, che l'ha risolta nel senso indicato supportando la decisione con motivazione sufficiente ed immune da vizi logici.

Ed infatti la Corte territoriale a sostegno dell'adottata decisione ha richiamato le



deposizioni di quattro testimoni, deposizioni che per il loro numero e contenuto sarebbero già di per sè astrattamente idonee ad escludere il vizio denunciato.

Per di più le dette deposizioni sono state interpretate in un quadro familiare complessivo, ~~degno del~~ scetticismo del Bruno nei confronti dell'istituto del matrimonio, ~~dal~~ fidanzamento trascinato nel tempo, ~~da~~ l'interpretazione del matrimonio come estremo tentativo di salvataggio della relazione con la Prete, ~~dalla~~ preesistente figlia di quest'ultima, quadro che ne avrebbe indirettamente confermato l'attendibilità.

Infine, non può non rilevarsi che la censura relativa all'errata interpretazione del materiale probatorio da parte della Corte di Appello avrebbe dovuto essere confortata dalla compiuta allegazione delle dichiarazioni dei testi escussi, sicchè, in mancanza, è preclusa ogni ulteriore valutazione in questa sede di legittimità.

Conclusivamente il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.200, di cui € 2.000 per compensi, oltre agli accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Roma, 6.12.2012

Il consigliere estensore

Il Presidente

Depositato in Cancelleria

17 GEN 2013

IL CANCELLIERE
Andrea Biondi